Capitolo Primo

IL DOGMA DELL'EQUIVALENZA FRA COLPA E DOLO NELLA DOTTRINA

Sommario. 1. Due accenni al dolo nei lavori preparatori del codice civile del '42. - 2. Contenuto del principio dell'equivalenza.

1. Presentando al Re l'art. 2056 del codice civile del 1942 — e cioè la norma che regola la valutazione del danno nella responsabilità extracontrattuale — il Relatore cominciava col rilevare la sostanziale identità fra i criteri che si venivano ad accogliere su questo punto, in materia aquiliana, e quelli che si erano già adottati per il settore dell'inadempimento delle obbligazioni: e ciò per effetto del rinvio che l'art. 2056 faceva espressamente agli artt. 1223, 1226, 1227 del codice. Si sottolineava però, subito dopo, come il mancato richiamo dell'articolo 1225, in questa stessa disposizione, finisse per dar luogo a una significativa differenza fra i due campi: « se l'inadempimento è colposo — si diceva infatti — non debbono essere risarciti i danni non prevedibili: invece, se il fatto illecito è doloso o colposo, il danno, prevedibile o no, deve essere risarcito per intero, sempre che tra fatto e danno corra il nesso di causalità ». Non era dunque stato accolto, si osservava in conclusione, « il principio di commisurare il risarcimento al grado di colpa » del danneggiante [1].

In una occasione precedente, e cioè in sede di Commissione delle Assemblee Legislative, e a proposito di una diversa norma, l'art. 2043 dello stesso codice civile, un altro Relatore aveva già intanto commentato con le seguenti parole la propria rinuncia a muovere osservazioni di sorta su questa disposizione: « esso (*cioè l'art. 2043*) riassume gli articoli 1151 e 1152 del codice attuale (*del '65*) e fa riferimento espresso al dolo con una sintesi riassuntiva dei diversi

[1] *Relazione al Re del Ministro Guardasigilli, Libro delle Obbligazioni,* n. 271, in *Le Leggi,* 1941, p. 1202.

gradi di colpa. In sostanza non vi è alcuna diversità di formulazione, mentre il concetto basilare resta fermo »[2].

Su entrambi i fronti della responsabilità, e cioè in relazione all'*an* e al *quantum respondeatur,* ciascuno dei due interventi, sia pur con accenti diversi, veniva dunque a esprimere uno stesso concetto di fondo: quello della piena continuità tra vecchio e nuovo codice, nella disciplina del dolo, al di là delle modifiche che erano state introdotte nel secondo — oltre alla sostituzione della rubrica « delitti e quasi-delitti » con l'altra intitolata ai « fatti illeciti », si erano fusi gli articoli 1151 e 1152 in un'unica disposizione, quella dell'art. 2043, inserendovi appunto la menzione del dolo; l'art. 2056 era una novità as-

---

[2] Vedi *Verbale n. 12,* in *Atti della Commissione delle Assemblee Legislative chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile, Libro delle Obbligazioni,* Roma, Tipografia del Senato, 1940, p. 168. Un altro passaggio significativo è quello che si può leggere nella *Relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale del libro delle obbligazioni,* n. 653 (pubblicata in *Progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro del lavoro,* Roma, 1942, vol. I, p. 314) a proposito della responsabilità dell'incapace di intendere e volere — regolata nell'art. 768 di quel progetto con una formula sostanzialmente uguale a quella dell'art. 2046 del codice attuale: « Analogamente a quanto si dispone per la responsabilità penale — dice il Relatore — ho previsto che lo stato di incapacità che esclude l'imputabilità non è rilevante per esonerare dal risarcimento quando derivi dalla colpa dell'autore del danno: se la colpa nella provocazione di tale incapacità è produttiva di responsabilità nel campo penale quando per l'integrazione del reato si richiede l'estremo subiettivo del dolo, *a fortiori* tale colpa è suscettibile di produrre responsabilità civile, dato che per questa responsabilità è sufficiente l'estremo subiettivo della colpa ».

Nello stesso senso — e con alcune contraddizioni che rivelano l'insensibilità verso il problema — è anche la *Relazione della Commissione Reale al progetto del libro « Obbligazioni e contratti »* (Roma, 1936, p. 24): nella quale, dopo essersi rilevata l'inconsistenza pratica della distinzione fra delitti e quasi-delitti, e sottolineata quindi l'opportunità della riunione nell'art. 74 del progetto delle « varie proposizioni pleonastiche contenute negli artt. 1151, 1152, 1153, comma 2° » del codice del '65, dopo aver detto inoltre che « la base della responsabilità è ancora in questa disposizione generale la colpa dell'agente », si prosegue con un rapido confronto della normativa del codice tedesco, ricordando espressamente, tra l'altro, i vari casi di responsabilità per dolo che in esso appaiono previsti; e si conclude però che « questa serie di disposizioni analitiche giunge dunque, più faticosamente e forse con minor chiarezza, al risultato già raggiunto dal nostro codice con la disposizione generale degli artt. 1151 e segg. » (è noto come tale Relazione e lo stesso progetto del 1936 riproducessero integralmente il testo della Relazione e del progetto di Codice italo-francese delle obbligazioni, del 1927).

soluta, essendo un regolamento sulla liquidazione del danno previsto, nel codice del '65, solo per l'inadempimento delle obbligazioni[3] —

---

[3] Sorgeva così il problema di quale regolamento dovesse adottarsi in materia extracontrattuale: problema che, ancor prima che sul terreno diretto degli artt. 1151 e 1152, veniva affrontato domandandosi se la disciplina dettata per l'inadempimento delle obbligazioni potesse essere estesa anche al campo dei fatti illeciti. Le norme in questione, com'è noto, erano l'art. 1227, sulla ricomprensione del danno emergente (« perdita sofferta ») e del lucro cessante (« guadagno di cui fu privato ») nel danno da risarcirsi al creditore, l'art. 1228, sulla risarcibilità dei danni imprevedibili in caso di inadempimento doloso, e l'art. 1229, sulla limitazione dell'obbligo risarcitorio, anche per il caso di dolo del debitore, alle sole conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento: tutte e tre fedeli traduzioni degli artt. 1149, 1150 e 1151 del codice francese, e sostanzialmente uguali agli artt. 1223 e 1225 del nostro codice attuale.

La risposta della dottrina non era la stessa per ciascuna delle tre norme: la tesi positiva, favorevole cioè all'applicabilità, era assolutamente pacifica per l'art. 1227, largamente prevalente per l'art. 1229, e respinta invece, generalmente, per l'art. 1228: con la conclusione che l'autore di un fatto illecito, avesse agito con dolo oppure con colpa, doveva comunque risarcire tutti i danni, prevedibili o imprevedibili, che fossero derivati dal fatto stesso. Così, in particolare: VITALI, *Del danno, del risarcimento, e dei criteri secondo i quali deve farsi la loro liquidazione,* in *La Legge,* 1878, III, n. 48, p. 258; RICCI, *Corso teorico pratico di diritto civile,* Torino, 1880, VI, n. 104, p. 142; FERRINI, voce « *Delitti e quasi-delitti* », in *Digesto italiano,* IX, parte 1ª, Torino, 1887-89, n. 131, p. 801; GIANTURCO, *Sistema di diritto civile italiano,* 2ª ed., I, Napoli, 1894, p. 226; N. COVIELLO, *Intorno alla risarcibilità dei danni indiretti e mediati nella colpa aquiliana,* in *Giur. it.,* 1897, I, 1, c. 28, nota a; CHIRONI, *La colpa, Colpa extracontrattuale,* 2ª ed., II, Torino, 1906, n. 404, p. 313; CESAREO-CONSOLO, *Trattato sul risarcimento del danno in materia di delitti e quasi-delitti,* Torino, 2ª ed., 1914, p. 207; GIORGI. *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano,* 7ª ed., Firenze, 1909, V, n. 140, p. 219, n. 159, p. 265, n. 235, p. 394; F. LEONE, *Nesso causale tra colpa e danno,* in *Riv. dir. cit.,* 1913, p. 604; BRUGI, *Istituzioni di diritto civile,* Milano, 1914, § 61, p. 500; POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano,* 2ª ed., Roma, 1915, n. 128, pp. 596-600; DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile,* 2ª ed., Napoli, II, 1915, p. 484; ASQUINI, *La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore,* in *Riv. dir. comm.,* 1919, II, p. 350; SCRIBANO, *Trattato della malafede nel diritto civile italiano,* Catania, 1922, p. 378; DEGNI, *Studi sul diritto delle obbligazioni,* Grottaferrata, 1926, p. 168 ss.; PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano,* 5ª ed., IV, 1, Firenze, 1920, n. 81, p. 226; VENZI, *Note* a Pacifici-Mazzoni, vol. cit., nota ii, p. 360; BARASSI, *Le obbligazioni con speciale riguardo ai contratti,* Milano, 1934, p. 558; L. COVIELLO junior, *L'obbligazione negativa,* Napoli, 1934, II, p. 100; ID., *Colpa aquiliana e prevedibilità del danno,* in *Annali dell'Università di Perugia,* 1938, p. 77 ss.

Gli argomenti su cui faceva leva questa interpretazione erano tra i più

continuità riscontrabile proprio nel mantenuto confinamento del criterio in questione in una condizione di irrilevanza pratica.

---

vari; da quello letterale, basato sul fatto che l'art. 1228 riferiva la prevedibilità « al tempo del contratto »; a quello che individuava la *ratio* della norma in un presunto accordo delle parti, secondo la dottrina di MOLINEO (*Tractatus de eo quod interest,* in *Opera omnia,* Lutetiae Parisiorum, 1638, II, n. 60 e ss., p. 588) e di POTHIER (*Trattato delle obbligazioni,* tr. it., Venezia, 1835, I, n. 160, p. 164); a quello che riteneva ingiustificato e « aberrante » il criterio della prevedibilità anche nel campo contrattuale (POLACCO, *Le obbligazioni,* cit., p. 598; GABBA, *Contributi alla teoria del danno e del risarcimento,* in *Nuove questioni di diritto civile,* Torino, 1905, I, p. 209 ss.; in tal senso già MOMMSEN, *Beiträge zum Obligationenrecht,* Braunschweig, II, 1855, pp. 165-171; COHNFELD, *Die Lehre vom Interesse nach römischem Recht,* Leipzig, 1865, § 3, p. 19; WINDSCHEID, *Trattato delle Pandette,* tr. it. di Fadda e Bensa, Torino, II, 1904, § 258, p. 43 testo e nota 14; CROME, *Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese,* tr. it. di Ascoli e Cammeo, Milano, 1908, p. 99, nota 27; RANDA, *Die Schadenersatzpflicht nach österreichischem Rechte,* 3ª ed., Wien, 1913, p. 61; diversamente invece IHERING, *Das Schuldmoment im römischen Privatrecht,* Giessen, 1867, p. 55 ss.), e dunque eccezionale e insuscettibile di applicazione analogica (L. COVIELLO jr., *Colpa aquiliana e prevedibilità del danno,* cit., p. 117), sino a quello più generale, basato sull'affermazione del carattere non punitivo, ma meramente reintegratorio, del risarcimento del danno (VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dei contratti,* in *Opere giuridiche,* Roma, I, *Studi sulle obbligazioni,* 1919, p. 302; COGLIOLO, *Misura del danno aquiliano,* in *Scritti vari di diritto privato,* Torino, 1910, p. 194; COPPA ZUCCARI, *La « compensazione delle colpe »,* Modena, 1909, p. 181; PALADINI, *Fattori della responsabilità civile e penale,* Milano, 1917, p. 159; CANDICE, *La compensazione delle colpe nel diritto civile,* Napoli, 1920, p. 98).

Così, anche in Francia, contro l'applicabilità dell'art. 1150 alla materia delittuale, SOURDAT, *Traité général de la responsabilité,* 2ª ed., Paris, I, 1872, n. 91, p. 659; MOURLON, *Code civil,* Paris, 1877, II, n. 1698, p. 895; DEMOLOMBE, *Cours de Code Napoléon,* Paris, XXXI, 1882, n. 686, p. 590; LAURENT, *Principes de droit civil,* Bruxelles-Paris, XX, 1887, n. 523, p. 507; AUBRY e RAU, *Cours ed droit civil,* 5ª ed. a cura di BARTIN, Paris, IV, 1902, n. 308, p. 170; BEUDANT, *Cours de droit civil français, Les contrats et les obligations,* Paris, 1906, n. 1236, p. 817; BAUDRY LACANTINERIE e BARDE, *Traité théorique et pratique de droit civil,* Paris, *Des obligations,* IV, 1909, n. 2878, p. 581; DEMOGUE, *Traité des obligations en général,* Paris, 1, IV, 1924, n. 460 e V, 1925, n. 1234 ss.; PLANIOL, *Traité élémentaire de droit civil,* 8ª ed., Paris, II, 1921, n. 696; JOSSERAND, in *Dalloz,* 1927, I, p. 105; ID., *Cours de droit civil positif français,* 2ª ed., Paris, II, 1933, n. 632, p. 347; HÉMARD, *Précis élémentaire de droit civil,* 2ª ed., Paris, II, 1932, p. 115; COLIN-CAPITANT e JULLIOT de la MORANDIÈRE, *Cours élémentaire de droit civil français,* Paris, 1935, II, n. 194, p. 184; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, *Traité élémentaire de droit civil,* Paris, II, 1947, n. 1151, p. 596; NGUYEN THANH-BOURGEAIS, *Con-*

L'unica diversità di rilievo, nel testo altrimenti simile delle due relazioni, era il fatto che in una soltanto, con l'accennare ad una scelta che era stata compiuta (« Non si è accolto... »), si lasciava intravedere che il problema non era stato del tutto pacifico in precedenza: e in effetti qualche voce si era levata, sotto l'impero del codice del '65, a lamentare la scarsa equità di un sistema riparatorio completamente impassibile, nella determinazione del *quantum,* alla maggiore o minore colpa dell'offensore [4]. Senza dilungarsi sulla *ratio* della

---

tribution à l'étude de la faute contractuelle: la faute dolosive et sa place actuelle dans la gamme des fautes, in *Rev. trim. droit civ.,* 1973, p. 498.

[4] Scriveva ad esempio BORSARI (in *Commentario al codice civile italiano, sub* artt. 1151-1152, II, parte 2ª, Torino, 1877, p. 339): « l'atto disonesto onde si produce danno agli altri, dà ragione della maggiore indennità, laddove fatti d'irriflessione e d'imprudenza, benché abbiano non meno gravi conseguenze, sono riguardati con una certa benignità, non per assolverne, ma per tenere, come si dice, più indietro la barriera del danno. Questa regola che sente qualcosa dell'indole penale, traendo alla intenzione e all'animo dell'agente, è abbastanza assicurata dalle leggi... sicché si può camminarvi sopra con sicurezza, colla dovuta discrezione, s'intende ». E CARNELUTTI (*Appunti sulle obbligazioni,* in *Riv. dir. comm.,* 1915, I, p. 627 ss.) « L'ordine giuridico, statuendo la responsabilità, si studia di correggere la distribuzione naturale della ricchezza secondo un ideale di giustizia, cioè secondo un miglior assetto di convivenza sociale: perché non risponderebbe a questo intento che la responsabilità per dolo sia più estesa che quella per colpa? Anche se questa più estesa responsabilità non si giustificasse se non come pena contro chi trasgredisce volontariamente i limiti del suo diritto, ciò basterebbe senza fallo... Ma non è poi soltanto così, precisamente perché non vi è alcun limite logico, ma solo un limite empirico del danno da risarcire, e si può pensare agevolmente che questo limite varii secondo la varia natura del fatto, che il danno cagiona. Forse che la coscienza comune non compiange più fortemente la vittima di un danno doloso e non indulge più benevolmente all'autore di un danno colposo? È quanto basta perché un sistema giuridico attribuisca più alla vittima del primo e meno alla vittima del secondo ». Così anche VERGA, *Colpa aquiliana e prevedibilità del danno,* in *Scritti giuridici in memoria di A. Arcangeli,* Padova, 1939, II, p. 163 (ma già in *Riv. dir. priv.,* 1938, p. 237 ss.), il quale concludeva che gli artt. 1227, 1288 e 1229, « anziché come norme relative al risarcimento dei danni da contratto, estensibili analogicamente ad ipotesi extracontrattuali », dovevano intendersi come « una vera e propria e compiuta teorica del risarcimento del danno ». Nello stesso senso, già prima, MOSCA, *Nuovi studi e nuove dottrine sulla colpa,* Roma, 1896, p. 25 ss.; e poi RAVÀ, *Istituzioni di diritto privato,* Padova, 1938, p. 383.

Occorre aggiungere come anche alcuni di coloro che escludevano l'applicabilità dell'art. 1228 alla materia aquiliana, giungessero poi alla conclusione che il giudice dovesse comunque moderare il rigore della condanna in caso di colpa. Così GIORGI, *op. cit.,* V, n. 159, p. 266 (citando MOLINEO, *Trac-*

soluzione ora accolta nel codice, le parole del Guardasigilli mettevano però in chiaro come ogni dubbio, giustificato forse nella situazione precedente, non lo sarebbe più stato di fronte alla lettera ormai precisa dell'art. 2056.

A parte quelle riserve, comunque relative ad uno solo dei punti in questione, ciò che veniva a rispecchiarsi in ciascuno dei due passi, e non solo nell'enunciato, ma anche nelle motivazioni, e in un certo tono di ovvietà, era proprio l'atteggiamento che la dottrina italiana aveva sempre mantenuto, in passato, nei confronti del dolo [5]: lo stesso

---

tatus de eo quod interest, cit., n. 158: « Dico tamen in delictis condemnationem simplicis culpae, pro modo culpae moderandam; quia non debet culposus aeque teneri ac dolosus »), il quale precisa non esser comunque oltrepassabili, da parte del giudice, nell'uso di tali poteri, i limiti di cui all'art. 1228, da G. considerato estensibile « nello spirito » ai delitti e quasi-delitti; d'altra parte — coerentemente alla sua interpretazione della nozione di prevedibilità, accanto a cui viene affiancata quella di previsione effettiva, con la conclusione che il responsabile doloso deve risarcire tutti i danni previsti e prevedibili (e cioè anche imprevedibili, se previsti) — GIORGI, nel vol. II, delle sue *Obbligazioni,* pp. 154-155, dichiara di accogliere l'insegnamento di LAROMBIÈRE (*Théorie et pratique des obligations,* I, Paris, 1857, art. 1151, n. 5, p. 561) e di DEMOLOMBE (*Cours de Code Napoléon, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles,* I, Paris, 1868, n. 603, p. 594), secondo cui il debitore deve risarcire anche i danni ulteriori e indiretti, quando abbia agito al fine specifico di provocarli: soluzione che, nel pensiero di GIORGI, viene necessariamente a estendersi anche alla colpa aquiliana (ciò che è meno chiaro per quanto riguarda POLACCO, *op. cit.,* p. 605, il quale pure dichiara di accogliere la dottrina dei due francesi). Anche FERRINI, *Delitti e quasi-delitti,* cit., p. 803, ritiene poi che « in alcuni casi di delitti dolosi, della maggiore o minore malvagità dell'agente si può tener conto per fissare l'indennizzo », perché « l'ingiustizia più intensamente voluta è più profondamente sentita da chi la soffre »; aggiungendo però che « nei fatti colposi, nei quali d'intensità del volere non si fa questione, l'indagine sulla gravità della colpa è irrilevante » (diversa, ad ogni modo, anche sul primo punto, la posizione che questo autore sosterrà nella voce « *Illecito* (*in genere*) », in *Nuovo Digesto italiano,* VI, Torino, 1938, p. 669).

[5] Per ciò che concerne il *quantum respondeatur,* si vedano gli autori citati alla nota 3; per quanto riguarda l'*an respondeatur,* si sono pronunciati a favore dell'equivalenza tra la colpa e il dolo: FILOMUSI-GUELFI, *Enciclopedia giuridica,* Napoli, 1873, p. 98; OVIO, *Istituzioni di diritto civile italiano,* Firenze, 1882, p. 293; BORSARI, *Comm.,* loc. cit.; VENEZIAN, *Danno e risarcimento,* cit., p. 21; GABBA, *op. cit.,* p. 218; CHIRONI, *Colpa extracontrattuale,* I, cit., pp. 38-41; GIANTURCO, *Sistema,* cit., p. 226; FERRINI, *Delitti e quasi-delitti,* cit., p. 758; RICCI, *Corso teorico pratico,* VII, cit., p. 116; GIORGI, *Teoria delle obbligazioni,* V, cit., pp. 242-243 (nello stesso volume, a pag. 217, nota 1, G. scrive: « si è creduto che noi vogliamo mettere alla pari la colpa

che sarebbe poi continuato, senza interruzioni, anche dopo il 1942 — ed anzi, è proprio questa corrispondenza, più che non l'autorità

---

e il dolo, mentre in tutto il corso della nostra trattazione ne facciamo una distinzione di capitale importanza »; ma, in verità, la distinzione Giorgi finisce per farla valere, e parzialmente, sul solo terreno del *quantum*); SIMONCELLI, *Istituzioni di diritto privato italiano,* Roma, 1914, p. 307; ROTONDI G., *Dalla « Lex Aquilia » all'art. 1151 cod. civ., Ricerche storico-dogmatiche,* in *Riv. dir. comm.,* 1917, I, pp. 287-288; COGLIOLO, *Misura del danno aquiliano,* cit., p. 197; DE RUGGIERO, *Istituzioni,* cit., p. 483; PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni,* cit., p. 218; VENZI, *Note,* cit., nota ff, p. 345; ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato,* Bergamo, 1930, p. 167; MAIORCA, *Illecito e causalità,* in *Temi Emiliani,* 1931, p. 416; DUSI, *Istituzioni di diritto civile,* 2ª ed., II, Torino, 1931, p. 31; N. STOLFI, *Diritto civile,* III, *Le obbligazioni in generale,* Torino, 1932, p. 247; RAVÀ, *Istituzioni,* cit., p. 383; L. COVIELLO jr., *L'obbligazione negativa,* cit., p. 103; PACCHIONI, *Dei delitti e quasi-delitti,* Padova, 1940, p. 48; RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari,* Milano, 1939, p. 324, nota 1; TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere,* Padova, 1937, p. 176; VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano,* Napoli, IV, 1882, p. 633; BAUDANA VACCOLINI, *Commento al codice civile del Regno d'Italia,* Roma, III, 2, 1880, pp. 762 e 768; GABBA, *Nuove questioni,* cit., I, 2, p. 218; MATTEI, *Il codice civile italiano,* Venezia, IV, 1874, p. 125; ASCOLI, *Istituzioni di diritto civile,* 3ª ed., Milano-Genova-Napoli, 1934, p. 184; A. SCIALOJA, *Le fonti delle obbligazioni,* in *Saggi di vario diritto,* Roma I, 1927, p. 49; MINOZZI, *Studio sul danno non patrimoniale,* 3ª ed., Milano, 1917, p. 179; COPPA ZUCCARI, *La « compensazione delle colpe »,* cit., p. 179.

Analogamente, in Francia e in Belgio, sempre sotto il profilo dell'*an respondeatur,* TOULLIER, *Le droit civil français,* 6ª ed., Bruxelles, XI, 1824, p. 167; DEMOLOMBE, *Cours de code Napoléon,* XXXI, cit., p. 408; HUC, *Commentaire théorique et pratique du Code civil,* Paris, VIII, 1895, n. 407, p. 539; ZACHARIAE-CROME, *Manuale del diritto civile francese,* tr. it. di Barassi, Milano, II, s. d., p. 753; HUDELOT-METMAN, *Des Obligations,* Paris, 1897, p. 203; PLANIOL, *Traité élémentaire,* II, cit., p. 264; FUZIER HERMAN, *Code civil annoté,* IV, Paris, 1938, p. 535; BUFNOIR, *Propriété et contrat,* Paris, 1924, p. 804; HÉMARD, *Précis élémentaire de droit civil,* cit., II, p. 115; DE HARVEN, *Mouvements généraux du droit belge contemporain,* Bruxelles-Paris, 1928, p. 270; GAUDEMET, *Théorie générale des obligations,* Paris, 1937, p. 298; DEMOGUE, *Traité des obligations,* cit., 1, III, 1923, p. 409; DE PAGE, *Traité élémentaire de droit civil belge,* 2ª ed., Bruxelles, II, 1948, p. 889; P. ESMEIN, in AUBRY e RAU, *Droit civil français,* 6ª ed., Paris, VI, 1951, p. 400: DEKKERS, *Précis de droit civil belge,* Bruxelles, II, 1955, p. 116; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, *Traité de droit civil,* Paris, II, 1957, n. 881, p. 324 (dal quale le citazioni successive); DALCQ, *Traité de la responsabilité civile,* 2ª ed., Bruxelles, I, 1967, pp. 106 e 168; SAVATIER, *Du droit civil au droit public,* 2ª ed., Paris, 1950, p. 105.

Contra CARNELUTTI, *Appunti,* loc. cit., che non va però oltre l'affermazione: « non capisco affatto perché la specie o il grado dell'imputabilità non

dei Relatori, o un interesse di pura cronaca, a giustificare il richiamo che si è voluto farne in questa sede —.

2. Quale fosse stato, e quale rimanga ancor oggi, questo atteggiamento, resta ormai solo da precisare, dopo quel che s'è detto: esso può definirsi come la difesa di un principio, limitato all'ambito dei fatti illeciti, e variamente intitolabile all'equivalenza fra colpa e dolo, alla sufficienza della colpa, all'irrilevanza del dolo; formule, tutte, che riecheggiano lo stesso adagio « *in lege Aquilia et laevissima culpa venit* », e che se ne distaccano soltanto nella prospettiva — la regola latina sottolinea che anche la minima colpa è sufficiente [6] le altre

---

possa influire sul *quantum* del risarcimento, dal momento che tutti riconoscono come possa influire sull'*an* », sicché L. Coviello jr., *L'obbligazione negativa*, loc. cit., può rispondergli che « da tutti si riconosce non già che la specie o il grado d'imputabilità influisca sull'*an*, ma bensì la sussistenza o meno dell'imputabilità stessa » (successivamente, ne *Il danno e il reato*, Padova, 1926, p. 64, C. si limita a rilevare che « di regola la dose necessaria a far muovere la sanzione civile è diversa e minore di quella che si richiede per la sanzione penale »). Si veda anche Paladini, *Fattori*, cit., p. 159, che ricorda alcune ipotesi di responsabilità per dolo, malafede o colpa grave (artt. 449 e 2020 cod. civ., 370 e 783 cod. proc. civ.), ma conclude trattarsi di casi speciali. Singolare la posizione di Brunetti, *Il delitto civile*, Firenze, 1906, *passim* e specialmente p. 271 ss., il quale riteneva che la diversità delle conseguenze tra l'illecito doloso e colposo si ponesse non già sul terreno del diritto civile, ma su quello del diritto penale, dove il delitto — e cioè la violazione intenzionale di un obbligo giuridico — andava sempre considerato rilevante, nel senso che per esso una pena doveva sempre accompagnarsi al risarcimento (e nella responsabilità contrattuale la pena sarebbe mancata proprio per l'inesistenza di un obbligo di adempiere l'obbligazione). Cfr. poi Vitali, *Del danno*, 2ª ed., Piacenza, 1892, p. 125, anche se gli esempi che l'autore riporta, per giustificare l'occasionale rilevanza di un *animus nocendi*, possono lasciare qualche perplessità. Qualche spunto in Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni*, IV, cit., p. 224.

[6] Sin d'ora, tuttavia, si può osservare come, malgrado il passo ulpianeo sia riportato senza commenti in molti manuali di diritto romano — per tutti, Höpner, *Kommentar über Heineccischen Institutionen*, 8ª ed., Frankfurt am Main, 1804, § 1046, p. 1065; Molitor, *Les obligations en droit romain*, 2ª ed., Gand, I, 1806, § 203, p. 252; Puchta, *Vorlesungen über das heutige römische Recht*, 4ª ed., a cura di Rudorff, Leipzig, II, 1855, p. 90; Girard, *Manuel élémentaire de droit romain*, 7ª ed., Paris, 1924, p. 434, nota 2; Brugi, *Istituzioni di diritto romano*, 3ª ed., Torino, 1926, p. 134; Bonfante, *Istituzioni di diritto romano*, 10ª ed., Roma, 1934, p. 100; Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, 14ª ed., Napoli, 1960, p. 376; Burdese, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1964, p. 704; Biondi, *Istituzioni*

che una colpa qualificata non è necessaria, ai fini della responsabilità — se non fors'anche nella quantità — ponendosi in dubbio, come si fa oggi, che la *culpa laevissima* possa bastare a far sorgere l'obbligo

---

di diritto romano, 4ª ed., Milano, 1965, p. 531 —, esista ormai da tempo una relativa concordia tra gli scrittori romanisti nell'attribuirvi scarsa importanza sistematica, quantomeno nell'escludere che esso stia a indicare un tipo tecnico e autonomo di colpevolezza: e ciò, a parte i dubbi sulla classicità o meno del passo (su cui Arangio-Ruiz, *Responsabilità contrattuale in diritto romano*, 2ª ed., Napoli, 1933), per il fatto che esso appare contraddetto da altri frammenti in cui si prospettano, con diverse espressioni, criteri meno severi di diligenza. Quanto alla nozione effettiva di colpa che sarebbe stata applicata dai Romani, sul terreno della *Lex Aquilia*, secondo alcuni essa comprenderebbe qualsiasi omissione — Brinz, *Lehrbuch der Pandekten*, I, 2ª ed., Erlangen, 1879, § 267, p. 25; Castellari, *Della Lex Aquilia, ossia del danno dato*, in *Arch. giur.*, 1879, p. 305 e specialmente 330; Serafini, *Note* a Arndts, *Pandette*, 4ª ed., Bologna, 1882, I, § 85, p. 307; F. Leone, *La negligenza nella colpa extracontrattuale e contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, p. 84 —, mentre per altri essa si identificherebbe con la trasgressione dei doveri di attenzione che incombono sull'uomo ordinario, sul buon padre di famiglia — così Gruber, *The roman law of damage to property*, Oxford, 1886, p. 122 ss.; Maynz, *Cours de droit romain*, 4ª ed., II, Bruxelles, 1877, § 174, p. 21, nota 3; Arangio-Ruiz, *Responsabilità*, cit., p. 238; G. Rotondi, *Dalla « lex Aquilia »*, cit., p. 285 (che ritiene, però, tale conclusione legittima soltanto per il diritto giustinianeo, il diritto classico accontentandosi della « semplice imputabilità oggettiva del fatto dannoso »); Thayer, *Lex Aquilia*, Cambridge, 1929, p. 110 —, venendo così a coincidere con la normale *culpa laevis* — Donello, *Opera omnia*, VIII, Lucca, 1765, pp. 641-42 (anche in lui, però, in t. X, 1768, pp. 3-6, v'è un'eco della posizione tradizionale); Thibaut, *System des Pandekten-Rechts*, 4ª ed., I, Jena, 1809, § 253, p. 187; Vangerow, *Lehrbuch der Pandekten*, 7ª ed., I, Marburg und Leipzig, 1863, § 107, p. 164; Crome, *Grundzüge des römischen Privatrechts*, 2ª ed., Bonn, 1922, § 44, p. 203; Dernburg, *Pandette* (tr. it. di Cicala), II, *Diritto delle Obbligazioni*, Torino, 1903, p. 575; Weiss, *Institutionen des römischen Privatrechts*, 2ª ed., Basel, 1949, p. 420; Kaser, *Römisches Privatrecht*, München und Berlin, 1960, p. 189; Buckland, *A text-book of Roman law*, 3ª ed., Cambridge, 1963, p. 587; Prichard, *Roman private law*, 3ª ed., London, 1964, p. 415 —, valutata semmai con più accentuato rigore da parte del giudice — Hasse, *Die culpa des Römischen Rechts*, 2ª ed., Bonn, 1838, §§ 14 e 15, pp. 64-67; Unterholzner, *Lehre des römischen Rechts von den Schuldverhältnissen*, Leipzig, II, 1840, p. 697; Windscheid, *Pandette*, cit., § 455, p. 358, nota 12 —, ma comunque in maniera elastica, badando cioè alle concrete circostanze del caso — Mommsen, *Beiträge zum Obligationenrecht*, cit., III, p. 360 e specialmente 364; Pernice, *Zur Lehre von den Sachbeschädigungen nach römischem Rechte*, Weimar, 1867, § 64 ss.; Ferrini, *Delitti e quasi-delitti*, cit., pp. 758-760.

riparatorio [7], risulta spostato verso l'alto il confine oltre il quale diventa indifferente ogni variazione nella colpevolezza.

Ciò che si vuol dire, in sostanza, con ognuna di quelle espressioni, è che nel giudizio sulla risarcibilità di un certo danno, per il quale sia già stata appurata la ricorrenza in concreto dei vari requisiti legali, come il carattere di ingiustizia, il nesso di causalità, l'imputa-

[7] La tendenza a considerare irrilevante o comunque insufficiente per la nascita della responsabilità la *culpa laevissima,* tendenza che già sotto il vecchio codice — vedi CARNELUTTI, *Appunti,* cit., p. 617; MOSCA, *Nuovi studi,* cit., p. 42; PALADINI, *Fattori,* cit., pp. 69 e 160; GIORGI, *Obbligazioni,* cit., V, p. 243; VENZI, *Note,* cit., p. 353; ORLANDO CASCIO, *Teoria della responsabilità per colpa,* Milano, 1938, p. 21; PACCHIONI, *op. cit.,* p. 73 — era prevalsa sopra quella contraria — per la quale GABBA, *Contributi,* cit., p. 216; DE RUGGIERO, *Istituzioni,* cit., p. 483; CESAREO-CONSOLO, *Risarcimento,* cit., pp. 141-143 —, seppur non senza precisazioni circa la maggior severità da adottarsi, *sub lege Aquilia,* nel valutare il comportamento del danneggiato — CHIRONI, *Colpa e risarcimento,* in *Riv. dir. comm.,* 1915, II, p. 111 —, mostra di essersi rafforzata ulteriormente sotto il nuovo codice, dov'è frequente, tra gli scrittori, il richiamo all'art. 1176 del codice, e soprattutto alla Relazione al Re, in cui si afferma (n. 264) l'unicità « del criterio misuratore della colpa, sia contrattuale che extracontrattuale », per il quale si deve aver riguardo « al comportamento dell'uomo di media o normale diligenza, e cioè del buon padre di famiglia »: in questo senso, per tutti, DE RUGGIERO-MAROI, *Istituzioni di diritto civile,* rist. della 9ª ed., a cura di Maiorca, Milano, II, 1967, p. 89; BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni,* 2ª ed., Milano, II, 1964, p. 459. Le sole ipotesi in cui rileverebbe la *culpa laevissima* sarebbero per taluni quelle dell'art. 2050 (attività pericolose) e dell'art. 2054 (circolazione dei veicoli) — così DE CUPIS, *Il danno,* 2ª ed., Milano, I, 1966, p. 153 ss.; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale,* 9ª ed., vol. V, Milano, 1958, pp. 538 e 631; PAVONE LA ROSA, *Responsabilità civile* (*rass. di giurisprudenza*), in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 1950, p. 1061 —, nelle quali molti autori, com'è noto, tendono piuttosto a vedere fenomeni di responsabilità oggettiva. A favore della colpa lievissima hanno continuato a pronunciarsi, ad ogni modo, CANDIAN, *Nozioni istituzionali di diritto privato,* 4ª ed., Milano, 1960, p. 100; BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni,* Milano, 1959, p. 318; MONTEL, *Problemi della responsabilità civile e del danno,* Torino, 1971, p. 11; DE JUGLART, *Cours de droit civil,* II, Paris, 1964, p. 221; e soprattutto BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano,* 2ª ed., Torino, II, 1962, p. 834. Sul tema, si vedano anche GIORGIANNI, voce « *Buon padre di famiglia* », in *Noviss. Dig. it.,* Torino, II, 1958, n. 3, p. 597; MAIORCA, voce « *Colpa civile* (*teoria generale*) », in *Enc. del dir.,* VIII, 1960, p. 580; FORCHIELLI, *La colpa lievissima,* in *Riv. dir. civ.,* 1963, I, p. 217 ss.; RODOTÀ, voce « *Diligenza* (*dir. civ.* »), in *Enc. del dir.,* XII, 1964, p. 559; V. SCIALOJA, *Negozi giuridici,* 5ª rist., Roma, 1950, p. 354 ss.; MAYER-MALY, *Die Wiederkehr der culpa levissima,* in *Arch. civ. Prax.,* 1963-64, p. 115 ss.

bilità dell'agente, il difetto di una causa di giustificazione e così di seguito, non avrebbe poi importanza alcuna, nel momento in cui deve accertarsi la colpevolezza, stabilire se esso sia stato arrecato di proposito, col deliberato scopo di nuocere alla vittima, o se costituisca invece il risultato involontario di una condotta malaccorta; in un caso o nell'altro, il responsabile verrebbe assoggettato comunque allo stesso obbligo finale; come non varrebbe, simmetricamente, a rovesciare un opposto verdetto di irresponsabilità, raggiunto per una qualsiasi ragione, la prova di un'eventuale malafede nell'autore del danno.

Non vi sarebbe, in altri termini, nel nostro ordinamento, alcun tipo di pregiudizio che, essendo riparabile a titolo di dolo, non lo sia contemporaneamente anche a titolo di semplice colpa; e, viceversa, non esisterebbe nessuna forma di lesione che, dichiarata irrisarcibile a titolo di colpa, possa andare incontro a una sorte diversa, ove sia stata cagionata artatamente [8].

[8] Così, più o meno esplicitamente, M. ROTONDI, *Istituzioni di diritto privato,* 8ª ed., Milano, 1965, p. 401; DE RUGGIERO-MAROI, *Istituzioni,* cit., II, p. 518; BARASSI, *Teoria gen. delle obbl.,* cit., p. 459; BARBERO, *Sistema,* cit., pp. 846-47; BRASIELLO, *I limiti,* cit., p. 63; L. FERRARA, *Diritto privato attuale,* 2ª ed., Torino, 1948, p. 175; BRANCA, *Istituzioni di diritto privato,* 4ª ed., Bologna, s.d., p. 581; TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile,* 18ª ed., Padova, 1971, p. 211; QUAGLIARIELLO, *Sulla responsabilità da illecito nel vigente codice civile,* Napoli, 1957, p. 31; CARBONE, *Il fatto dannoso nella responsabilità civile,* Napoli, 1969, p. 198, nota 140; TUCCI, *Il danno ingiusto,* Napoli, 1970, p. 15 ss.; GAUDENZI, *Lineamenti della colpa nel diritto penale e civile,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 1953, p. 776; FORCHIELLI, *Responsabilità civile,* Padova, I, 1968, p. 73; SCOGNAMIGLIO, voce « *Responsabilità civile* », in *Noviss. Dig. it.,* Torino, XV, 1968, p. 640; ID., voce « *Risarcimento del danno* », *ivi,* XVI, 1969, p. 21; GIUSIANA, *Il concetto di danno giuridico,* Milano, 1944, p. 130; BONVICINI, *La responsabilità per i danni nel diritto civile delle obbligazioni,* Milano, 1963, pp. 74 e 124; MESSINEO, *Manuale,* cit., pp. 538-39; CORSARO, *L'imputazione del fatto illecito,* Milano, 1969, *passim*; COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile,* Napoli, 1965, p. 49; ROVELLI, *Il risarcimento del danno alla persona,* Torino, 1963, p. 15; CATTANEO, *Il concorso di colpa del danneggiato,* in *Riv. dir. civ.,* 1967, I, p. 480; RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile,* Milano, 1964, *passim*; TORRENTE, *Manuale di diritto privato,* 7ª ed. a cura di Schlesinger, Milano, 1968, p. 613; ONDEI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità,* in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale* diretta da W. Bigiavi, Torino, 1965, p. 375; DEVOTO, *L'imputabilità e le sue forme nel diritto civile,* Milano, 1964, p. 30; SCIALOJA, *Negozi giuridici,* cit., p. 351 ss.; C. F. GROSSO, *Sulla rilevanza di principi e norme penali in ordine a taluni aspetti dell'elemento soggettivo nell'art. 2043 c. c.,* in *Riv. it. dir. proc.*

Nessun peso eserciterebbe, inoltre, sull'ammontare della riparazione dovuta, il fatto che il comportamento dannoso sia stato intenzionale, oppure soltanto negligente [9].

---

pen., 1962, pp. 92, 97, 104; MICCIO, *Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni*, 2ª ed., Torino, 1966, p. 781; PUGLIATTI, *Dei delitti in generale - Premessa*, ora in *Responsabilità civile*, Milano, II, 1968, p. 7; V. GIORGIANNI, *L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica*, Milano, 1963, p. 211 ss.; DEIANA, *La tutela del locatario per le molestie di fatto*, Trieste, 1945, p. 32; BRIGUGLIO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, Padova, 1963, p. 122; PACCHIONI, *Obbligazioni e contratti*, Padova, 1950, p. 149; PETTOELLO-MANTOVANI, *Responsabilità per fatto altrui ai confini tra diritto civile e diritto penale*, Milano, 1962, p. 58; ALESSI, *La responsabilità della Pubblica Amministrazione*, 3ª ed., Milano, 1955, p. 11 ss.; COLASSO, *La responsabilità civile*, Milano, rist., 1972, p. 21; G. TEDESCHI, *La tutela aquiliana del creditore contro i terzi* (*con speciale riguardo al diritto inglese*), in *Studi senesi*, 1954-55, p. 580 ss. e specialmente p. 601; RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1973, p. 642 e p. 648; P. BARCELLONA, *Gli istituti fondamentali del diritto privato*, Napoli, 1972, p. 286; NATOLI, *Il possesso*, Pisa, II, 1972, p. 62; LUMINOSO, *La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento*, Milano, 1972, p. 16, nota 21; DI PRISCO, *Concorso di colpa e responsabilità civile*, Napoli, 1973, p. 263, nota 62; FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, p. 419.

[9] In tal senso, per tutti, BUTERA, *Commentario al codice italiano*, Torino, 1943, *sub* art. 2056, p. 584; COLAGROSSO, *Commento al codice civile, Libro delle obbligazioni*, Milano, 1943, *sub* art. 1225, p. 95 e *sub* art. 2056, p. 584; PUGLIATTI, *La limitazione della responsabilità civile*, nella raccolta di saggi *Responsabilità civile*, Milano, 1968, II, p. 77; VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, Padova, 1967, p. 6; BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja-Branca, 1967, *sub* art. 1225, p. 308 e *sub* art. 1226, p. 322, nota 3; BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, cit., p. 30 e p. 177 (citiamo qui e d'ora in poi dall'ed. del 1956); RESCIGNO, *Manuale*, cit., p. 646; PETTOELLO-MANTOVANI, *Responsabilità per fatto altrui*, cit., p. 58; DISTASO, *Le obbligazioni in generale*, nella collana *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale* diretta da W. Bigiavi, Torino, 1970, p. 449; NATOLI, *Il possesso*, cit., p. 62; LUMINOSO, *Tutela aquiliana*, cit., p. 64; DI PRISCO, *Concorso di colpa*, cit., p. 38; GAUDENZI, *Lineamenti della colpa*, cit., p. 776; CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1949, p. 27; COMPORTI, *La responsabilité civile en Italie*, in *Rev. int. droit comp.*, 1967, p. 827 ss., 832-833.

Corrente anche l'affermazione secondo cui il dolo non inciderebbe sul *quantum* dovuto per il risarcimento del danno morale: in tal senso SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 332; ID., voce « *Danno morale* », in *Noviss. Dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, p. 149; RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962, p. 154 (che si smentisce però a p. 177).

Le rare perplessità che sono state avanzate sotto il nuovo codice, circa

Fra le soluzioni teoricamente possibili nel regolamento del dolo — autonomia in ogni caso rispetto alla colpa; equiparazione occasionale; completa parificazione — quella accolta dal legislatore italiano sarebbe cioè da ritenersi proprio l'ultima; e lo stesso, evidentemente, in quei casi particolari, previsti dal codice, in cui la colpa è presunta o l'onere di provarla invertito; o in quelli, a maggior ragione, in cui neppur essa è richiesta ai fini della responsabilità, e dove il raggio dell'equivalenza risulterebbe anzi ancora più esteso, giungendo a correre tra il dolo, la colpa, e i singoli criteri oggettivi di imputazione del danno [10].

Sin qui, il Guardasigilli e la dottrina ufficiale [11].

---

la fondatezza del principio di equivalenza nel *quantum respondeatur*, e argomentate con la considerazione che esso appare « logicamente inappagante » (CANDIAN, *Istituzioni*, cit., p. 161), che si presta a condurre a « risultati di palese iniquità » (BONASI-BENUCCI, *La responsabilità civile, rass. di giur.*, Milano, 1958, p. 24), che non appare giustificato né opportuno (DE CUPIS, *op. cit.*, pp. 245-256), non trattengono comunque chi le esprime dalla rassegnata conclusione che « l'argomento letterale non consente diversa soluzione » (CANDIAN), e che ogni diversa proposta non potrebbe valere se non sul piano dello *jus condendum* (DE CUPIS).

[10] Così, in particolare, PACCHIONI, *op. cit.*, p. 48; PETTOELLO-MANTOVANI, *Responsabilità per fatto altrui*, cit., p. 46; RUFFOLO, *Il problema della responsabilità vicaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, p. 888.

[11] Non sono tuttavia mancate, verso il dolo, posizioni anche più accorte e meditate di quelle imperanti nella letteratura manualistica: si vedano fin d'ora, in particolare, CARRARO, *Valore attuale della massima « fraus omnia corrumpit »*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, p. 782; SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043*, in *Foro pad.*, 1960, I, cc. 1439-1440; ID., *Possesso, denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Trattato di dir. civ.* diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, s. d., pp. 118-119; ID., *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959, pp. 79 e 110; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza* (*saggio per una teoria dell'illecito civile*), Padova, 1966, pp. 145 e 146, nota 22; DE CUPIS, *Il danno*, cit., pp. 162-167 (a parziale smentita di quanto sostenuto dallo stesso autore in *Comm.* Scialoja-Branca, 1957, *sub* art. 2043, p. 298); TRIMARCHI, voce « *Illecito* (*dir. priv.*) », in *Enc. del dir.*, XX, 1970, n. 18, p. 102; FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, III, Milano, 1970, *passim*; ZICCARDI, *L'induzione all'inadempimento*, Milano, 1975, p. 143 ss.

In generale, PUCCINI, *Il dolo civile*, Milano, 1970, soprattutto da p. 334 in avanti. Qualche cenno in FEDELE, *Il problema della responsabilità del terzo per pregiudizio del credito*, Milano, 1954, p. 152. Per profili particolari BETTI, *Limiti giuridici della responsabilità aquiliana*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, I° quad., p. 777; ID., *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, III, 1954,

Quanto alla giurisprudenza — per completare il quadro delle voci — mancano sotto il nuovo codice, e sono rare anche sotto quello vecchio, almeno da parte della Cassazione, sentenze in cui lo statuto del dolo venga definito in modo generale e diretto [12]; ma il suo pen-

---

p. 152; Id., *Teoria del negozio giuridico*, in *Trattato Vassalli*, 2ª ed., Torino, 1960, p. 274; Butera, *Comm.*, cit., *sub* art. 2043, p. 562.

Spunti anche in Maiorca, *Colpa*, cit., p. 605; Casetta, *L'illecito degli enti pubblici*, in *Memorie dell'Ist. Giur. dell'Univ. di Torino*, vol. LXXX, Torino, 1953, p. 14; Busnelli, *La lesione del credito*, Milano, 1964, p. 235 e p. 250; Id., *Buona fede in senso soggettivo e responsabilità per fatto ingiusto*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, p. 427; Natoli, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 18 ss.; Giampiccolo, *La buona fede in senso soggettivo nel sistema del diritto privato*, in *Riv. dir. comm.*, 1965, I, p. 336 ss.; Cariota-Ferrara, *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936, p. 160 ss.

Una sensibilità maggiore del consueto verso i problemi del dolo, e un più accentuato ricónoscimento della sua possibile indipendenza rispetto alla colpa, contrassegnano abitualmente le opere degli studiosi della causalità: soprattutto Gorla, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: « fatto dannoso » e « conseguenze »*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, p. 405; Trimarchi, *Causalità e danno*, Milano, 1967, *passim* e specialmente p. 84; Realmonte, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967, p. 178; Schlesinger, *Recensione* a Forchielli, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, p. 409.

Si vedano ancora Schlesinger, *La « ingiustizia » del danno nell'illecito civile*, in *Jus.*, 1960, p. 336; Rescigno, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 205 ss.; Id., *« In pari causa turpitudinis »*, *ivi*, 1966, I, p. 1 ss.; Sacco, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, in *Memorie dell'Ist. giur. dell'Univ. di Torino*, LXIV, Torino, 1949, p. 19; Salv. Romano, voce *« Buona fede »* (*dir. civ.*), in *Enc. del dir.*, Milano, V, 1959, p. 677 e specialmente p. 692; Pellizzi, voce *« Exceptio doli »* (*dir. civ.*), in *Noviss. Dig. it.*, Torino, IV, 1960, p. 1075; Lupoi, *Il dolo del debitore nel diritto italiano e francese*, Milano, 1969, p. 521 ss.

[12] E si tratta quasi sempre di pronunce assai generiche: ci si limita infatti a rilevare che « la malafede delle parti può influire ai fini della responsabilità penale, ma non ai fini della responsabilità civile » (App. Milano, 27 gennaio 1941, *Foro it., Rep.*, 1941, voce *« Responsabilità civile »*, n. 38, p. 1293), che la « colpa in senso lato » è « comprensiva anche dell'ipotesi del dolo » (Cass. 16 maggio 1937, *ivi*, 1937, v. cit., n. 39, p. 1293), che non è necessario, per il sorgere della responsabilità, che le conseguenze del fatto siano state tutte volute (per tutte, Cass. 3 giugno 1938, n. 1876, in *Sett. Cass.*, 1938, p. 1036), che stabilita l'esistenza del danno e della colpa « non occorre anche la prova del dolo con il quale abbia agito il danneggiante » (Cass. 15 giugno 1925, n. 1774, in *Foro it., Rep.*, 1925, voce *« Respons. civile »*, n. 43, p. 1535), che « l'azione civile per il risarcimento del danno sorge non

siero in proposito viene ugualmente presentato, d'abitudine [13], come non dissimile, su entrambi i punti della questione, rispetto alla *communis opinio* dottrinaria: e ciò, attraverso il richiamo delle pronunce che affermano l'improprietà di una discriminazione tra colpa più o meno grave in materia aquiliana — anch'esse scarse, per la verità, dopo il 1942, ma assai frequenti prima di quella data [14] —, come anche degli interventi — numerosi, invece, in entrambi i periodi — in cui dal fatto del mancato richiamo dell'art. 1225 nell'art. 2056 si deduce la conseguenza della risarcibilità dei danni imprevedibili, che derivano da illecito, anche fuori dell'ipotesi del dolo [15].

---

soltanto dal fatto doloso, ma anche dall'imprudenza e dalla negligenza » (Cass. 29 dicembre 1923, in *Sett. Cass.*, 1924, p. 25), che « proposta azione di responsabilità civile per dolo, il magistrato non deve limitare la sua indagine alla sola esistenza della dedotta causa del danno, ma deve esaminare se, pur non riscontrandosi nei fatti allegati gli elementi del dolo, vi sia stata una colpa tale da far sorgere responsabilità, e nell'affermativa accogliere la domanda di risarcimento » (Cass. Roma 10 luglio 1919, in *Foro it.*, 1919, I, c. 774), che « a costituire la colpa, in senso lato, non è necessaria alcuna prava intenzione, bastando un fatto anche involontario » (Cass. Palermo 25 luglio 1912, in *Circ. giur.*, 1912, p. 268), che « il fatto dannoso, quando sia illegittimo, dà luogo a risarcimento dei danni indipendentemente da ogni indagine sulla intenzione di nuocere del suo autore » (Cass. Torino 7 luglio 1911, in *Foro it., Rep.*, 1911, voce *« Responsab. civile »*, n. 12, p. 1063; App. Trani, 14 maggio 1907, in *Foro it., Rep.*, 1907, voce cit., n. 19, p. 1160).

[13] Si vedano, ad esempio, le già ricordate rassegne di giurisprudenza di Bonasi-Benucci, a p. 24, e della Visintini, p. 6.

[14] Cass. 14 aprile 1944, n. 254, in *Foro it. Rep.*, 1943-45, voce *« Responsabilità civile »*, n. 36, p. 1349; Cass. 13 luglio 1939, n. 2524, *ivi*, 1939, v. cit., n. 35, p. 1556; Cass. 8 giugno 1938, n. 1926, *ivi*, 1938, v. cit., n. 36, p. 1650; Cass. 14 gennaio 1935, *ivi*, 1935, v. cit., n. 50, p. 1701; Cass. 12 gennaio 1934, n. 18, *ivi*, 1934, v. cit., n. 55, p. 1503; Cass. 10 aprile 1929, n. 1167, *ivi*, 1929, v. cit., n. 347-48, p. 1273; App. Genova 26 aprile 1912, *ivi*, 1912 v. cit., n. 28, p. 103. Di recente, P. Asti 22 novembre 1967, *ivi*, 1970, v. cit., n. 78 bis, p. 2070. Genericamente, Cass. 17 luglio 1969, n. 2648, in *Giur. it., Rep.*, 1969, voce *« Responsabilità civile »*, n. 3, p. 3890; Cass. 8 ottobre 1696, n. 3222, *ivi*, 1969, v. cit., n. 5, p. 3891; Cass. 21 marzo 1969, n. 919, *ivi*, 1969, v. cit., n. 60, p. 3897; Cass. 30 dicembre 1969, n. 4058, *ivi*, 1969, v. cit., n. 465, p. 3944; Cass. 15 settembre 1970, n. 1431, *ivi*, v. cit., n. 16, p. 3264. Particolarmente esplicita, App. Genova 19 gennaio 1950, in *Foro it., Rep.*, 1950, v. cit., n. 40; da ultimo Cass. 27 novembre 1972, n. 3462, in *Foro it., Rep.*, voce *« Responsabilità civile »*, 1972, n. 66, c. 2422.

[15] In particolare, Cass. 31 marzo 1958, n. 1107, in *Foro it., Mass.*, 1958, p. 224; Cass. 5 luglio 1955, n. 2069, ivi, 1955, p. 462; Cass. 13 ottobre 1954,

n. 3629, *ivi,* 1954, p. 727; Cass. 30 aprile 1952, n. 1210, *ivi,* 1952, p. 301; Cass. 12 aprile 1951, n. 827, *ivi,* 1951, p. 213; Cass. 3 agosto 1948, n. 502, in *Riv. dir. comm.,* 1948, II, p. 312. Sotto il vecchio codice, fra le ultime, Cass. 19 febbraio 1940, n. 602, in *Foro it., Mass.,* 1940, p. 101; Cass. 19 luglio 1935, in *Foro it.,* 1935, I, c. 1390; Cass. 25 luglio 1935, n. 2987, in *Foro it.,* 1935, *Rep.,* voce « *Responsabilità civile* », n. 452, p. 1731. Altre citazioni in VERGA, *Colpa aquiliana,* loc. ult. cit.

PARTE SECONDA